

Legge sulle multe disciplinari (LMD)¹

del 24 giugno 1970 (Stato il 4 agosto 1998)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 37^{bis} della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1969³,
decreta:

Art. 1 Principio

¹ Le contravvenzioni a prescrizioni federali sulla circolazione stradale possono essere punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata prevista nella presente legge (procedura della multa disciplinare).⁴

² Il limite massimo delle multe disciplinari è di 300 franchi.⁵

³ Non è tenuto conto nè dei precedenti nè della situazione personale del contravvenitore.⁶

Art. 2 Eccezioni

La procedura giusta la presente legge non è applicata:

- a. alle contravvenzioni il cui autore ha posto in pericolo o leso persone o causato danni materiali;
- b.⁷ in caso di infrazioni non accertate direttamente da un organo di polizia abilitato a tal fine; sono eccettuati i controlli della velocità e l'accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici, secondo le istruzioni del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁸;
- c. alle contravvenzioni commesse da fanciulli.

RU 1972 666

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU 1996 1075 1077; FF 1993 III 581).

² [CS 1 3]

³ FF 1969 I 786

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU 1996 1075 1077; FF 1993 III 581).

⁵ Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU 1996 1075 1077; FF 1993 III 581).

⁶ Originario cpv. 2.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU 1996 1075 1077; FF 1993 III 581).

⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

- d.⁹ se al contravventore è contestata anche un'altra infrazione non menzionata nell'elenco delle multe.

Art. 3 Elenco delle multe

¹ Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, allestisce l'elenco delle contravvenzioni per cui possono essere inflitte le multe disciplinari e ne stabilisce l'importo.

² ...¹⁰

Art. 3a¹¹ Concorso di contravvenzioni

¹ Se l'autore, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

² Se l'autore si oppone alla procedura della multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, o se la somma di parecchie multe disciplinari supera il doppio del limite massimo giusta l'articolo 1 capoverso 2, la procedura ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Art. 4 Organi di polizia competenti

¹ I Cantoni e i Comuni cui i primi hanno affidato il compito di svolgere il servizio di polizia della circolazione designano gli organi di polizia autorizzati a riscuotere le multe disciplinari.

² Gli organi di polizia hanno facoltà di riscuotere multe sulla strada soltanto se indossano l'uniforme di servizio. I Governi cantonali possono rinunciare a quest'ultima esigenza in caso di veicoli in stationamento e di traffico nelle regioni rurali.

Art. 5¹²

Art. 6¹³ Pagamento

¹ Il contravventore può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

² In caso di pagamento immediato è rilasciata una quietanza che non menziona il nome del contravventore.

⁹ Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075 1077; FF **1993** III 581).

¹⁰ Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 1995 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075 1077; FF **1993** III 581).

¹² Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 1995 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075 1077; FF **1993** III 581).

³ Se non paga la multa immediatamente, il contravventore riceve un modulo concernente il termine di riflessione. Il modulo è distrutto in caso di pagamento entro il termine. In caso di mancato pagamento entro il termine, la polizia avvia la procedura ordinaria.

Art. 7¹⁴ Spese

Nella procedura della multa disciplinare non possono essere rimosse spese.

Art. 8 Effetto giuridico

Con il pagamento, la multa passa in giudicato; è riservato l'articolo 11 capoverso 2.

Art. 9 Contravventori non domiciliati in Svizzera

Se il contravventore, non domiciliato in Svizzera, non paga immediatamente la multa, deve depositare l'importo della medesima oppure prestare un'altra garanzia adeguata.

Art. 10 Rifiuto di pagare; denuncia

¹ Gli organi di polizia hanno l'obbligo di comunicare al contravventore che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.

² Se il contravventore si oppone alla procedura, sono applicati il diritto penale ordinario e le disposizioni cantionali che disciplinano la competenza e la procedura in materia di contravvenzioni.

³ ...¹⁵

Art. 11 Multa disciplinare e procedura ordinaria

¹ La multa disciplinare può essere inflitta anche nella procedura ordinaria.

² Se, su domanda della parte lesa o del contravventore, accerta che vi è stata violazione dell'articolo 2, il giudice annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.¹⁶

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari e stabilisce o approva i moduli.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075 1077; FF **1993** III 581).

¹⁵ Abrogato dal n. I della LF del 6 ott. 1995 (RU **1996** 1075; FF **1993** III 581).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° set. 1996 (RU **1996** 1075 1077; FF **1993** III 581).

Art. 13 Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1973¹⁷

¹⁷ DCF del 22 mar. 1972 (RU **1972** 669).